

Caso matrimoniale

Marco e Terenzia si avviano alla chiesa parrocchiale coi loro testimoni per contrarre matrimonio. Il parroco però è assente. Sopraggiunge per caso, Michele, sacerdote estraneo alla parrocchia, e pregano lui di assistere al matrimonio. E Michele servendosi con grande perplessità della dottrina dell'« errore comune », supplisce nella celebrazione del matrimonio il Parroco assente.

Risposta

L'errore comune si ha quando nel luogo in cui uno esercita la giurisdizione è considerato rivestito di detta giurisdizione da tutti o dalla maggior parte delle persone, che si trovano in quel luogo o fanno parte di quella comunità, mentre di fatto ne è sprovvisto.

L'assistenza ai matrimoni da parte dell'Ordinario o del Parroco oppure di un loro delegato, richiesta nei casi ordinari per la validità dei matrimoni, pur non essendo un atto giurisdizionale in senso stretto è però assimilata alla giurisdizione, è una « quasi iurisdictio ». La risposta data dalla Pontificia Commissione per l'interpretazione del Codice in data 26-3-1952 riconferma questa dottrina, dichiarando che il can. 209 circa l'errore comune deve essere applicato anche per la facoltà di assistere ai matrimoni.

L'errore deve aggirarsi su una contingenza consueta, per es. sulla qualità di parroco legittimo di un sacerdote che invece arrivò all'ufficio per occulta simonia od ancora sulla qualità di coadiutore in quella parrocchia con la delega generale di assistenza ai matrimoni, mentre ormai non lo è più, anche se i parrocchiani ancora non lo sanno, deve cioè essere un errore di fatto. Non è quindi sufficiente una errata opinione astratta e teorica, come per es. quella di un popolo che ritenesse che qualsiasi sacerdote può assistere ai matrimoni: in questo caso c'è ignoranza, non errore.

E' assai discusso se basta per la validità del matrimonio e quindi per l'applicazione del can. 209 l'errore di diritto « error de jure » cioè una circostanza che può indurre in errore la mag-

¹ La questione fu trattata a lungo in « Palestra del Clero » n. 10 del 1958 da P. S. Tumbas s. J., n. 21 e 23 del 1959 da Umberto da Ariense e da D. Squillaci; in « Periodica de re morali et canonica » nn. 3-4 1958 dai PP. C. Barry s. J. e I. Reed s. J.; in « Monitor Ecclesiasticus », fasc. II, 1960, pagg. 291-306 da P. L. Bender o. P.

gior parte dei membri di una parrocchia o di una comunità. La giurisprudenza rotale sembra propensa ad ammettere la sufficienza dell'« error de jure » (cfr. S.R.R. *Decisiones*, vol. XLI - decis. XXV e XLVIII). Si deve essere molto cauti e alquanto stretti nell'applicare il can. 209 in questa materia; altrimenti occorrerebbe abolire i cann. 1094-1096¹.

Nel caso proposto il matrimonio è invalido: non esistono quelle contingenze consuete, che possono legittimare l'applicazione del can. 209 in favore di Michele « sacerdos extraneus » come esige la legge, la dottrina e la giurisprudenza. Marco e Terenzia per essere marito e moglie o devono rinnovare il loro consenso davanti ad un sacerdote che può assistere validamente al loro matrimonio o, se le circostanze lo richiederanno, si ricorrerà alla sanazione in radice.

MONS. FRANCESCO DELPINI

Un libro prezioso!

MONS. G. ANGRISANI, *Pane di vita*, Libr. Dottrina Cristiana, pp. 1124, copertina cartonata, L. 1500, Torino, via Maria Ausiliatrice, 32.

Coi tipi della Libreria Dottrina Cristiana, è uscito il volume « Pane di vita » che l'agile penna di Mons. Giuseppe Angrisani, guidata dal suo grande cuore, ha scritto per i semplici cristiani per dare loro la possibilità, sulla scorta del catechismo di Pio X, di meditare le grandi verità della fede, gli immortali principi della morale e le meraviglie della grazia operate in noi dai Sacramenti, il tutto vivificando con l'appoggio dei fatti tolti dalla Sacra Scrittura.

Nelle sue parole di presentazione l'Ecc.mo Presule afferma: « L'idea che mi ha guidato è stata di rimediare a due mali che immiseriscono la vita di tanti cristiani: l'ignoranza e la mancanza di riflessione ».

Ogni volume di Mons. Angrisani noi sappiamo che è sempre accolto con grande entusiasmo perchè pochi scrittori ai giorni nostri hanno, come il Vescovo di Casale, il dono di scrivere in modo facile ed attraente per cui la lettura dei suoi scritti costituisce un vero godimento dello spirito, perchè in essi bene armonizzano perfezione di stile e profondità di pensiero, lievitati da un soffio di poesia.

Ogni capitolo, lineare e cristallino nella stesura e caldo di pastoralità ci fa sentire il palpito del cuore del Parroco della Crocetta, premuroso e vigilante perchè la scuola del catechismo fiorisse nella parrocchia a bene della porzione più eletta, la gioventù, ed anche l'ansia del Pastore, che, in venti anni di luminoso e fecondo ministero episcopale, ha sempre messo in cima ai suoi pensieri l'istruzione religiosa del popolo.

LA REDAZIONE